



## Centro anziani di Porcia

Associazione di volontariato O.N.L.U.S

Iscritto al n° 930 del Registro del Volontariato F.V.G  
Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015

Via delle Risorgive, 3 - 33080 Porcia (PN)  
tel. e fax 0434.590736 - c. f. 91009390930  
centro.anziani.porcia@virgilio.it

## Statuto dell'Associazione di Volontariato CENTRO ANZIANI DI PORCIA

### Art. 1

#### (Costituzione della Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

È costituita una associazione a norma dell'articolo 36 del Codice Civile L'associazione è denominata CENTRO ANZIANI DI PORCIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.).

L'Associazione non ha fini di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale.

Alla presente O.N.L.U.S. si applicano tutte le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 2

#### (Scopi della Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

- a) Svolgere attività nei seguenti settori:
  - assistenza sociale e socio sanitaria
  - beneficenza
  - istruzione
  - formazione la promozione della cultura e dell'arte
  - tutela dei diritti civili
- b) svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini istituzionali

### Art. 3

#### (Finalità)

L'Associazione CENTRO ANZIANI DI PORCIA intende promuovere luoghi di incontro e di attività specificatamente destinate agli anziani, ma aperte, tramite loro, a tutti proponendosi le seguenti finalità:

- a) prevenire l'isolamento e l'emarginazione dell'anziano e promuovere l'incontro culturale della generazione anziana con le altre fasce d'età;
- b) porre alla base delle attività del Centro il confronto e la collaborazione fra valori ed esperienze delle diverse età, nella ferma convinzione che siano un elemento indispensabile per lo sviluppo qualificato e un reale progresso del sistema sociale;
- c) esercitare mediante pluralità di iniziative di volta in volta configurate come aree generali di interventi quali: iniziative culturali, iniziative di tempo libero, iniziative di mutuo soccorso e collaborazione, aiuto a persone ed alle istituzioni per interventi mirati al miglioramento delle condizioni sociali e della qualità della vita. Dette iniziative possono configurarsi sia come intervento globale che come intervento sul singolo caso.

#### **Art. 4 (Obiettivi)**

L'Associazione CENTRO ANZIANI DI PORCIA si pone come obiettivo primario l'essere un'associazione libera a tutte le opinioni democratiche, che possono trovare al suo interno possibilità di confronto e dibattito; non è invece consentito svolgere, nell'ambito dell'Associazione e delle attività da essa promosse, propagande politica intesa come attività di movimenti partitici.

Obiettivo dell'associazione è infatti lo sviluppo dell'accordo associativo, della collaborazione, della solidarietà umana, ed è all'interno di queste condizioni che intende sviluppare anche i rapporti e la collaborazione con le varie istituzioni sociali e politiche.

#### **Art. 5 (Associati)**

Tutte le persone fisiche possono aderire all'Associazione, purché osservino il presente Statuto e ogni regolamento che viene deliberato dagli organi di gestione dell'Associazione stessa.

Tutte le cariche associative sono elettive e devono essere svolte gratuitamente.

I soci dell'Associazione possono essere:

- Soci fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione;
- Soci attivi: coloro che fanno domanda e prestano non meno di 50 ore annuali di attività presso l'Associazione;
- Soci onorari quelli nominati dal comitato di gestione per meriti verso l'Associazione e gli scopi di essa;
- Soci sostenitori quelli partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.

Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 6 (Diritti e doveri degli associati)**

I soci fondatori, i soci attivi ed i soci onorari hanno diritto di:

- Partecipare alle assemblee e di votare direttamente;
- Informazione e controllo per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto;
- Svolgere attività di programma e di organizzazione per l'Associazione;
- Essere rimborsati dalle spese sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'assemblea degli associati;
- Di partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione.

I soci fondatori ed i soci attivi sono obbligati:

- Al versamento di un contributo associativo;
- All'osservanza del presente statuto;
- All'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- A svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e prestando il lavoro preventivamente concordato.

I soci sostenitori hanno diritto di:

- Partecipare alle assemblee;
- Partecipare a tutte le manifestazioni ed attività organizzate dell'Associazione;
- Partecipare ai gruppi di lavoro.

I soci sostenitori sono obbligati:

- All'osservanza del presente statuto;
- All'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La mancata osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti comporta l'esclusione dall'Associazione.

## **Art. 7**

### **(Organi dell'Associazione)**

Sono organi di gestione e conduzione dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il comitato di gestione;
- c) Il presidente;
- d) Il segretario amministrativo.

## **Art. 8**

### **(Assemblea dei soci)**

Organo supremo dell'Associazione è l'assemblea dei soci.

L'assemblea è composta da soci attivi, soci fondatori e soci onorari in regola con il versamento del contributo associativo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi viene presieduta dal componente il comitato che sia stato eletto con più voti, fra i presenti.

L'assemblea si riunisce in forma ordinaria con le seguenti funzioni:

- a) elegge il comitato di gestione;
- b) approva il programma annuale, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, i regolamenti ogni programma generale eccedente l'ordinaria amministrazione relativo ad interventi del comitato di gestione la misura del contributo associativo annuale.

L'assemblea viene convocata mediante avvisi pubblici collocati, almeno 7 giorni prima della riunione, nei luoghi di maggior presenza della popolazione in particolare quella anziana.

L'assemblea viene convocata ordinariamente almeno una volta l'anno per l'esame e l'approvazione del programma annuale, il bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

È inoltre convocata dal presidente quando ne facciano richiesta il comitato di gestione o almeno 1/5 degli iscritti e in tali casi la richiesta deve comprendere anche la definizione dell'O.d.G. da esaminare in assemblea.

Il numero legale dell'assemblea è raggiunto con la presenza della metà degli iscritti per la prima convocazione mentre in seconda convocazione, che non potrà avvenire a meno di un'ora dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea si riunisce in forma straordinaria per approvare lo statuto, anche in riferimento ad eventuali modifiche parziali, e il regolamento dei rapporti fra l'Associazione e altri Enti od istituzioni.

Per l'assemblea straordinaria il numero legale dei presenti è stabilito in 2/3 dei soci.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti e le deliberazioni dovranno risultare dal registro dei verbali a firma del presidente.

Le modalità di votazione sono disciplinate dal Regolamento.

## **Art. 9**

### **(Comitato di gestione)**

Il comitato di gestione è formato da un numero minimo di 5 e massimo di 11 componenti. Tale numero viene fissato dall'assemblea, su proposta del presidente in carica, nell'atto di elezione dello stesso.

I componenti durano in carica tre anni purché conservino i necessari requisiti per essere soci elettori.

In caso di decesso o di rinuncia da parte di un membro, questi viene sostituito dal primo dei non eletti; qualora il numero dei membri del comitato di gestione, esaurite le possibilità di cui al comma precedente, sia inferiore a quello previsto dall'assemblea, il presidente provvederà tempestivamente a convocare un'assemblea per l'integrazione dei membri mancanti.

I membri supplenti restano in carica fino alla scadenza naturale del comitato di gestione.

Il comitato di gestione ha le seguenti funzioni:

- a) eleggere tra i propri membri il presidente, il vice presidente e il segretario amministrativo;
- b) eleggere un proprio membro a far parte della commissione sicurezza sociale del territorio;

- c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo dell'attività dell'Associazione; trasmettere agli enti pubblici e privati le richieste di finanziamento e il consuntivo relativo all'uso dei finanziamenti ottenuti in precedenza: la relazione espone sia gli aspetti economici che quelli sociali delle iniziative;
- d) formula programmi e proposte inerenti il miglioramento della condizione dell'anziano nel territorio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; cura direttamente, quando necessario, la collaborazione sia con enti pubblici che privati e cura la stesura di eventuali convenzioni con gli stessi;
- e) dà attuazione ai programmi e alle proposte approvate dall'assemblea;
- f) si fa carico delle necessità economiche dell'Associazione per l'organizzazione delle attività.

Il comitato di gestione viene convocato dal presidente con comunicazione scritta, inviata ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione.

La seduta è legale se sono presenti almeno 2/3 dei componenti in prima convocazione, 1/4 dei componenti in seconda convocazione.

## **Art. 10**

### **(Il Presidente)**

Il presidente ha le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede l'assemblea e il comitato di gestione;
- b) è il rappresentante legale che ha la firma sociale dell'Associazione;
- c) svolge ogni attività atta a garantire il rispetto dello statuto e del regolamento.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente e, in via subordinata, ma solo per temporanea assenza di entrambi, dal componente il comitato di gestione eletto con più voti.

Il presidente dura in carica per lo stesso periodo di mandato del comitato di gestione.

## **Art. 11**

### **(Il Segretario Amministrativo)**

Il segretario amministrativo viene eletto dai membri del comitato nel suo seno.

La durata del suo mandato è pari a quella del comitato che lo ha eletto.

Ad esso spettano i seguenti compiti:

- a) tenuta dei libri dei verbali delle assemblee e del comitato;
- b) tenuta della contabilità dell'Associazione;
- c) predisposizione del conto consuntivo
- d) conservazione della corrispondenza in arrivo e copia di quella in partenza.

In caso di temporanea assenza è sostituito dal vice presidente e, in via subordinata, dal componente il comitato di gestione che sia stato eletto con più voti.

## **Art. 12**

### **(Gruppi di Lavoro)**

L'Associazione sviluppa la sua attività prevedendo anche gruppi di lavoro a cui possono partecipare oltre ai soci anche i non associati.

Tali gruppi di lavoro sono disciplinati con Regolamento di funzionamento dell'Associazione.

## **Art. 13**

### **(Commissione Elettorale)**

In riferimento alle elezioni del comitato di gestione, del presidente e vice presidente del segretario amministrativo, il comitato di gestione eletto in carica con le precedenti elezioni nomina una commissione elettorale composta di cinque membri di cui solo 2 possono appartenere al comitato di gestione promotore di detta commissione.

Le modalità di funzionamento della commissione elettorale di votazione sono disciplinate con Regolamento di funzionamento dell'Associazione.

#### **Art. 14**

##### **(Patrimonio e risorse economiche)**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Contributi da parte di privati ed enti pubblici;
- b) Donazioni e lasciti testamentari;
- c) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- e) Entrate da proventi di gestione ed iniziative stabili ed occasionali;
- f) Rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato di gestione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

#### **Art. 15**

##### **(Destinazione dei capitali e dei beni)**

È fatto espresso divieto al Comitato di gestione di:

- a) Procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- b) Impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.

È fatto obbligo nel caso di scioglimento dell'Associazione di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociali o a fini di pubblica che abbiano sede nel Comune di Porcia o in loro mancanza al Comune di Porcia.

##### **(Disposizioni finali)**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme in materia di associazione nonché le norme disciplinanti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale disposte con legge 04.12.1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.